



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 25/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Prevvia l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Assente giustificato
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Assente giustificato

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);"*

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), in riferimento ai commi da 641 a 668 dell'art. 1 che disciplinano la TARI;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, - art. 1, comma 527 – che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTA la delibera ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/R/Rif, recante *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

ATTESO che con il provvedimento sopra richiamato l'Autorità ha:

- confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, valicati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale, individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - 1) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - 2) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione;
- previsto inoltre all'art 28 dell'allegato A (MTR – 2) alla deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora sia ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e pregiudicizievoli per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano;

RILEVATO che:

- con determinazione n. 2/2021/DRIF del 04/11/2021, ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, inoltre, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR – 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- in merito alla procedura di approvazione del PEF, ora stabilito dall'art 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR – 2), ARERA ha mantenuto l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022 che ha definito la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 07 del 05/05/2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord, quale Ente territorialmente competente, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022 – 2025;
- con deliberazione di C. C. n. 34 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025, valicato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 07 del 05/05/2022;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti oggetto di delibera di Consiglio Comunale in approvazione nella seduta in data odierna;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO l'art. 43 del D.L. del 17/05/2022 n. 50 che dispone: *“All'articolo 3, comma 5 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile**”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38 bis del Decreto Legge 26/10/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, si stabilisce che, *nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla Provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione*”;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'articolo richiamato al punto precedente, salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla città metropolitana, la misura del tributo, c.d. TEFA, è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019 (convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019), all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 (convertito con Legge n. 214 del 27/12/2011), i versamenti relativi alla TARI la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO opportuno definire le modalità di riscossione del tributo TARI per l'anno 2023 nel modo seguente: l'importo annuale dovuto verrà riscosso in due rate, di pari importo, con scadenza 31/10/2023 e 31/12/2023;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto che i costi previsti dal PEF 2023 ammontano a:

Costi totali (PEF 2023)

€ 2.245.799

3. di prendere atto che la percentuale della parte fissa e della parte variabile della tariffa è la seguente:
 - ~ $\sum TV_{2023} \text{ € } 1.510.134$ = totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, corrispondenti al 67%;
 - ~ $\sum TF_{2023} \text{ € } 735.666$ = totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse, corrispondenti al 33%;
4. di deliberare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base della produzione media annua di rifiuti, come segue:
 - UTENZE DOMESTICHE 62,50%
 - UTENZE NON DOMESTICHE 37,50%
5. di confermare per il 2023 i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd del Dpr 158/1999 come già adottati con le precedenti delibere tariffarie;
6. di prevedere, in coerenza con l'aumento dei costi del piano economico finanziario approvato dal Consiglio di Bacino nel 2022, relativamente all'annualità 2023 le nuove tariffe come da tabella allegata alla presente proposta di cui è parte integrante;
7. di prendere atto che alla tariffa TARI 2023 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura del 5%;
8. di stabilire le rate e i termini di versamento TARI 2023 ai sensi art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, con le seguenti scadenze:
 - prima rata 31/10/2023 (50% del dovuto nell'anno)
 - seconda rata 31/12/2023 (saldo del dovuto);
 - rata unica entro la scadenza della prima rata (31/10/2023)
9. di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello PagoPA, inviato ai contribuenti unitamente ad comunicazione di un avviso di pagamento TARI 2023;
10. di procedere, a cura del Funzionario Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e Tributi, all'inserimento della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**”;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 11

maggioranza n. 6

voti favorevoli n. 11

voti contrari n. 0

consiglieri astenuti n. 4 (Valbusa, Oliosì, Tosoni, Bertuzzi)

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**”, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il Consiglio Comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione palese, resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 su n. 11 consiglieri votanti essendosi astenuti consiglieri n. 4 (Valbusa, Oliosì, Tosoni, Bertuzzi).

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO